

## **PROPOSTE DI LEGGE**

### **PRIMO-FIRMATARIO**

#### **DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE PROVINCE INTERAMENTE MONTANE**

Presentata il 25 giugno 2013

Proposta di legge d'iniziativa del deputato De Menech

Onorevoli Colleghi!

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di ripristinare l'elezione diretta dei presidenti e dei consigli delle province interamente montane. Rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per le altre province ordinarie, si introduce un'eccezione, coerentemente peraltro con le decisioni cui era giunto lo stesso Governo Monti, quando escluse dal riordino i due soli territori interamente montani, Belluno e Sondrio, assicurandone l'integrità.

Il paradosso che vive attualmente Belluno è una drammatica desertificazione istituzionale imposta dal commissariamento della provincia proprio negli anni in cui le sue valli alpine esprimono una crescente esigenza di autonomia amministrativa e legislativa. Questa zona di montagna ha bisogno di strumenti di governo e di politiche specifiche: non può essere omologata al resto della regione, quasi tutta di pianura e di mare. Un bisogno che diventa grido di disperazione di fronte all'avanzare inesorabile dei processi negativi legati alla crisi economica, con rischi pesanti di tenuta sociale, disoccupazione, spopolamento delle terre alte, esposizione dei territori a varie forme di colonizzazione speculativa e nuove migrazioni.

Il persistere e l'aggravarsi della situazione di squilibrio tra il regime di autonomia riconosciuto dall'ordinamento costituzionale ai confinanti territori delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Friuli Venezia Giulia e quello attribuito, nell'ambito

della regione Veneto, alla provincia di Belluno, richiedono uno sforzo congiunto delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e dei cittadini per realizzare un progetto che restituisca pari dignità e uguali opportunità al territorio della provincia di Belluno, interamente montano, transfrontaliero, con la presenza di diverse minoranze linguistiche e con vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell'arco alpino. Il territorio della provincia di Belluno, che pure presenta, per le proprie caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti regioni e province autonome, viene obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti dagli statuti speciali, in dipendenza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale, ai territori delle regioni confinanti, uno squilibrio che può essere parzialmente ripianato restituendo almeno legittimazione democratica al governo del territorio.

Art. 1.

(Disposizioni di deroga per le province interamente montane).

1. In attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le province interamente montane situate nelle regioni a statuto ordinario.

2. Alle province interamente montane di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 23, commi da 14 a 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2. Organi delle province interamente montane e funzioni

1. Gli organi delle province interamente montane, individuate

ai sensi dell'articolo 1, sono il presidente della provincia, la giunta provinciale e il consiglio provinciale. Per la loro composizione, si applicano le disposizioni della parte prima, titolo III, capo I, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

2. Le province interamente montane esercitano le funzioni proprie e quelle conferite con legge statale e regionale.

3. Lo Stato e le regioni, tenuto conto della peculiarità morfologica del rispettivo territorio, possono conferire alle province interamente montane ulteriori funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Art. 3. Elezione del presidente della provincia e dei consigli provinciali

1. Il presidente delle province interamente montane e il consiglio provinciale sono eletti a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge 25 marzo 1993, n. 81.

2. Per le province interamente montane già commissariate o in scadenza entro il 31 dicembre 2013, si procede all'elezione del presidente e del consiglio nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Nelle more del rinnovo, i commissari straordinari e gli organi delle province in scadenza rimangono in carica per la gestione ordinaria dell'ente.

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 55 DELLA LEGGE  
27 DICEMBRE 1997, N. 449, IN MATERIA DI  
DETERMINAZIONE DEI CANONI DOVUTI ALLA  
SOCIETÀ ANAS SPA PER CONCESSIONI E  
AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO, ALL'USO  
E ALL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE E DELLE LORO  
PERTINENZE**

Presentata il 27 giugno 2013

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Menech, Miotto, Bazoli, Biffoni, Casellato, Civati, Coppola, Crimi, Dallai, Martella, Martelli, Mognato, Naccarato, Senaldi, Zanin, Zardini Onorevoli Colleghi!

Da tempo è in corso un contenzioso riguardante alcune incongruenze circa l'ammontare dei canoni richiesti agli utenti che risiedono lungo le strade statali e che hanno accesso alle stesse: si tratta di richieste inoltrate dalla società Ente nazionale per le strade (ANAS SpA) riguardanti l'ammontare di canoni che appaiono disomogenei nelle modalità di calcolo e comunque di importo relevantissimo, talora inaccessibile per attività economiche con un modesto volume di affari. I passi carrai rientrano nella fattispecie degli «accessi e diramazioni» e consistono in interventi sull'infrastruttura viaria che consentono immissioni di veicoli da e verso un'area privata laterale e che, come tali, esulano dall'uso ordinario della strada, concretandone un uso eccezionale che deve, quindi, essere assentito, mediante un apposito provvedimento, dall'ente proprietario della strada interessata, che nel caso ci si riferisca alla rete stradale di interesse nazionale è la società ANAS SpA, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994, richiamato anche dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002. In tale senso, l'articolo 27, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni per gli accessi, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio della società ANAS SpA e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario, che

provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio della società ANAS SpA, ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento. Nel 1998, ai sensi della legge n. 449 del 1997, sono iniziati, in base alle nuove tabelle e ai nuovi coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte della società ANAS SpA del canone sui passi carrai, che hanno comportato aumenti discrezionali che per alcune attività, in Veneto, sono arrivati anche all'8.000 per cento: un cittadino privato è costretto a pagare centinaia di euro e un'attività commerciale migliaia di euro per accedere a una strada. Il comma 8 del citato articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prevede che nella determinazione della somma da versare all'ente rilasciante si deve aver riguardo:

- 1) alle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada;
- 2) al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione;
- 3) al vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso.

Questi criteri sono tradotti in una formula matematica, la cui applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo in funzione dei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, larghezza geometrica, importanza della strada eccetera) con la naturale conseguenza di creare una disparità di trattamento fra cittadini residenti in regioni contigue. C'è inoltre un'evidente disparità di trattamento anche tra cittadini che hanno accesso alla proprietà attraverso passi carrai insistenti su strade non statali e cittadini che invece si ritrovano gravati dal canone per la concessione di passi carrai per l'accesso a strade statali con l'ovvia conseguenza che il valore di abitazioni o attività commerciali affacciate sulle stesse si è drasticamente deprezzato. La formula matematica e i parametri per l'individuazione dei canoni, dunque, non sono in alcun modo stabiliti dal legislatore ma sono approvati unilateralmente dal consiglio di amministrazione della società e sono parte costitutiva del provvedimento annuale di determinazione dei canoni (sottoposto a vigilanza ministeriale, quindi firmato dal presidente della società ANAS SpA e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della disposizione citata).

A seguito delle richieste annuali esorbitanti e di cinque anni di

arretrati sono iniziate le proteste degli utenti, che hanno dato luogo, nel 2008, alla costituzione del «Comitato passi carrai», riconosciuto dalle strutture locali della società ANAS SpA quale soggetto interlocutore in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in materia di accessi stradali e sorto con la finalità di favorire «l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade eliminando gli effetti distorsivi che tali situazioni hanno sulla concorrenza», nonché per creare le condizioni affinché il «potere di fissare l'importo dei canoni, quale ne sia la fonte, non si sostanzi attraverso posizioni di privilegio e senza limiti legali, ma sia anche improntato a criteri di logicità e buon senso tale da consentire ai concessionari di verificare e contestare l'ammontare della pretesa economica». Secondo il Comitato passi carrai, ANAS SpA, non eseguirebbe alcuna opera di manutenzione al di fuori della sede stradale tale da rendere giustificabile un canone per l'ordinaria conservazione. Inoltre – sempre secondo il Comitato – anche le tesi sostenute dall'ANAS SpA che il pagamento del canone sia dovuto a fronte di un vantaggio economico o che l'accesso costituisca la causa di una maggiore usura dell'asfalto sarebbe del tutto priva di fondamento se si considera che quotidianamente i mezzi di trasporto sia nazionali che esteri usurano la sede stradale senza contribuire economicamente, in via diretta, alla manutenzione. È necessario quindi ripristinare un giusto equilibrio tra chi usufruisce delle strade e chi realmente paga l'usura.

L'ANAS SpA sia dichiarato di incassare annualmente circa 22 milioni di euro. Per avere un dato riferito ai soli introiti dai canoni per i passi carrai è necessario sottrarre gli importi derivanti dagli attraversamenti e dalla pubblicità. In questi anni il Comitato ha interpellato e coinvolto le istituzioni a tutti i livelli; sono state presentate interrogazioni, votati ordini del giorno, proposti emendamenti e disegni di legge per cercare di correggere questa situazione vessatoria ed esplosiva;

Le richieste di pagamento di canoni molto elevati risulterebbero in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della regione Veneto che hanno riscontrato taluni aspetti di iniquità e vessatori età. La presente proposta di legge è volta a modificare le disposizioni di legge che attualmente affidano alla società ANAS SpA piena discrezionalità

per il computo degli importi stabilendo che gli incrementi dei canoni non possano superare l'andamento dell'inflazione corrente. L'articolo 2 eleva al 6,75 per cento – dall'attuale 6,5 per cento – l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica (ai sensi dall'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. Robin Hood Tax) con finalità di copertura degli oneri recati dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Si ricorda che all'Autorità per l'energia elettrica e il gas è demandata la vigilanza per evitare che l'imposta a carico di soggetti che operano nel settore petrolifero si trasli sui consumatori con conseguenti aggravii dei costi in bolletta e sui prezzi dei carburanti. L'articolo 81, comma 16, del citato decreto legge n. 112 del 2008 ha introdotto, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura originariamente pari al 5,5 per cento e portata al 6,5 per cento dall'articolo 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto un temporaneo aumento dell'addizionale al 10,5 per cento per i periodi di imposta dal 2011 al 2013 e ha esteso la platea dei soggetti passivi includendovi le imprese operanti nel campo delle energie rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ancora in corso di convenzione, ha infine ampliato l'ambito di applicazione dell'addizionale all'IRES applicabile, a decorrere dal 2014, ai soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro (il limite precedente era di 10 milioni di euro) e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro (il limite precedente era di 1 milione di euro). Con la presente proposta di legge si intende mettere a regime un'addizionale IRES inferiore all'attuale 10,5 per cento e superiore di solo un quarto di punto rispetto a quella che si sarebbe dovuta applicare nel 2014 per effetto della disciplina ordinaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

«23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1 gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23».

### Art. 2.

1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «6,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,75 punti percentuali».

# DELEGA AL GOVERNO PER LA RIORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE SVOLTE DAL CORPO FORESTALE DELLO STATO E DAI CORPI DI POLIZIA PROVINCIALE

Presentata il 26 settembre 2013

Proposta di legge d'iniziativa del deputato De Menech

Onorevoli Colleghi!

Gli agenti della polizia provinciale sono indubbiamente meno conosciuti dei colleghi della polizia municipale e sovente confusi con gli operatori del Corpo forestale dello Stato, sia per le competenze, in parte analoghe, sia per la somiglianza della divisa; spesso sono chiamati «guardiacaccia» o «guardiapesca» ancorché, nel corso degli ultimi decenni, le loro funzioni si siano via via incrementate in settori quali l'ambiente, il codice della strada, la sicurezza eccetera.

Volendo effettuare un breve excursus storico è il caso di rilevare che la polizia provinciale affonda le sue radici molto lontano nel tempo, nella figura storica dei «guardiacaccia provinciali», già presente prima dell'unificazione del Regno d'Italia.

I guardiacaccia e i guardiapesca, un tempo incardinati rispettivamente nei comitati caccia e nei vari consorzi per la tutela della fauna ittica, durante gli anni settanta passarono alle dipendenze delle amministrazioni provinciali che, in diverse realtà, istituirono con questi operatori i corpi di vigilanza ambientale, venatoria ed ittica (AVI). Pertanto, quando sono nati i corpi di vigilanza AVI le competenze erano quasi esclusivamente legate alla vigilanza in materia di caccia, pesca e gestione faunistica. Una vigilanza che indica tutta una serie di molteplici attività che vanno dal monitoraggio faunistico, al recupero e al soccorso della fauna in difficoltà, alle semine e ai recuperi ittici; aspetti inequivocabilmente legati non solo al mondo venatorio ma anche a una conoscenza eccezionale del territorio inteso come bene ambientale, conoscenza che risulta di basilare importanza per svolgere un attento e accurato presidio e controllo delle risorse faunistiche e delle biodiversità.

Negli anni novanta i corpi di vigilanza AVI provinciali sono stati trasformati in corpi e in servizi di polizia provinciale in applicazione dell'articolo 12 della legge n. 65 del 1986, recante «Legge-quadro

sull'ordinamento della polizia municipale», ai sensi di quanto stabilito dalle leggi regionali in materia. Il ruolo dei corpi di polizia provinciale si è, pertanto, profondamente evoluto, parallelamente a quanto si è verificato in tutta la polizia municipale, in linea con l'attribuzione alle province delle funzioni amministrative secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 112 del 1998 in stretta aderenza con quanto già introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 all'articolo 9, rubricato «Polizia amministrativa», il quale stabiliva che «I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici».

L'entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non ha modificato sostanzialmente il contenuto del decreto legislativo n. 112 del 1998, che è rimasto l'atto normativo più rilevante in ordine alle funzioni di polizia provinciale in quanto, oltre a disciplinare dettagliatamente le funzioni e i compiti amministrativi spettanti agli enti locali per «autonomia funzionale» o «per delega», specifica che il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti tra i quali quelli di vigilanza e di polizia amministrativa.

Infine è il caso di evidenziare che anche con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) vi è stata la conferma che la polizia locale svolge attività di polizia amministrativa.

Infatti, nella riformulazione dell'articolo 117 della Costituzione viene stabilito che lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie di materie tra cui figurano «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale».

Nello specifico, le competenze della polizia provinciale sono state incrementate e rafforzate in particolare in materia di salvaguardia del suolo, delle acque e del paesaggio, fino ad assumere un ruolo primario nella tutela dell'ambiente e dell'assetto del territorio in senso lato.

Quindi si è giunti alla più recente – ma ormai quasi decennale – attribuzione dei compiti e della qualifica di polizia

stradale con il decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2003, che ha modificato l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada» e alle successive competenze in materia di sicurezza che hanno visto impegnate le polizie provinciali in una serie di attività, unitamente alle Forze dell'ordine statali, secondo piani coordinati di controllo del territorio ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008.

Per la moltitudine delle funzioni attribuite è possibile che, nell'arco di una giornata, una pattuglia della polizia provinciale passi da un'operazione antibraconaggio sugli ungulati al controllo di una discarica di rifiuti, dal sequestro di strumenti per la pesca di frodo a interventi in materia di ordine pubblico o alle verifiche sulla fertirrigazione o sui depositi di pollina, dagli accertamentiannonari, sanitari e fiscali in materia di agriturismo al rilevamento di un incidente stradale oppure ai controlli per la prevenzione delle stragi del sabato sera o ai servizi denominati drug on street.

Per meglio comprendere le funzioni e le attività svolte dalla polizia provinciale è necessario, seppur brevemente, riassumere le qualifiche rivestite dal personale:

- 1) pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del codice penale e dell'articolo 2700 del codice civile;
- 2) agente o ufficiale di polizia giudiziaria all'interno del territorio provinciale e durante l'orario di servizio, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 65 del 1986 e dall'articolo 57 comma 3, del codice di procedura penale;
- 3) agente di polizia stradale, secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice della strada;
- 4) agente di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dalla legge n. 65 del 1986, a seguito di rilascio del relativo decreto da parte del prefetto.

In virtù della qualifica di agente di pubblica sicurezza il personale della polizia provinciale porta senza licenza l'arma assegnata. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e ausiliarie di pubblica sicurezza il personale della polizia provinciale dipende rispettivamente dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Le varie strutture della polizia provinciale prevedono un comandante del corpo (con la qualifica di dirigente), un

comando con relativa centrale operativa – per il ricevimento delle segnalazioni e per l’attivazione delle pattuglie nel territorio – e vari nuclei territoriali e specialistici tematici quali: nucleo di polizia giudiziaria, nucleo comando e servizi, nucleo di polizia ambientale, nucleo di polizia stradale, squadra nautica, nucleo falso documentale (per alcune realtà) eccetera, oltre a una struttura amministrativa (non sempre commisurata, quanto ad assegnazioni, alle esigenze dell’organizzazione).

In molti corpi sono previste anche sedi distaccate periferiche dislocate nel territorio per un più capillare presidio dell’area provinciale.

Come stabilito dall’articolo 27 della legge n. 157 del 1992 la vigilanza venatoria viene affidata in primis agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni e in particolare alla polizia provinciale. La vigilanza venatoria – con la vigilanza ittica la competenza più antica e tradizionale della polizia provinciale – è da sempre considerata materia complicata, se non addirittura ostica, salvo che per pochi addetti ai lavori.

L’attività di vigilanza in materia ecologica è finalizzata alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente in generale, attraverso controlli preventivi e repressivi dei comportamenti che ledono o possono ledere e porre in pericolo l’insieme dei beni ambientali. Ciò riguardo all’ambiente inteso sia come risorsa naturale (cave), sia come salubrità (salute della collettività, ad esempio contro gli inquinamenti), sia come bene culturale e come paesaggio nelle sue varie componenti (sbancamenti, miglorie fondiaria eccetera).

Alla polizia provinciale spettano, altresì, funzioni ausiliare di pubblica sicurezza che sono svolte in ausilio alle varie Forze dell’ordine in occasione di servizi disposti e diretti dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza. Il testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 1 stabilisce che i compiti afferenti alla pubblica sicurezza sono legati in genere al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini e della loro incolumità; all’osservanza delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato e dagli enti locali, nonché alle ordinanze dell’autorità; alle attività di soccorso in occasione di pubbliche calamità e privati infortuni eccetera. La polizia provinciale, limitatamente agli operatori con la qualifica di agente di pubblica sicurezza, è impiegata anche in servizi di vigilanza ai seggi elettorali in occasione di consultazione elettorali o referendarie.

La polizia provinciale svolge, inoltre, attività finalizzate alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati a danno degli animali nonché a contrastare il fenomeno del loro maltrattamento.

Tale funzione è esercitata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 189 del 2004, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

In attuazione di tale articolo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2007, è stato stabilito che la vigilanza è demandata in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti e attribuzioni, ai corpi di polizia municipale e provinciale (ferme restando le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia). Ma chi si occupa oggi in Italia di prevenzione e di repressione dei reati ambientali?

A occuparsi di ambiente, oggi, in Italia sono: il Corpo forestale dello Stato; il Comando tutela ambientale dell'Arma dei carabinieri; le capitanerie di porto; il Corpo della guardia di finanza; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la Polizia di Stato; le polizie provinciali.

Da questo elenco è facile comprendere la necessità di razionalizzare e di accorpate, necessità ancora più da sottolineare considerate le carenze di organico sia del Corpo forestale dello Stato che della polizia provinciale.

L'unione delle due forze consentirebbe di potenziare le presenze per ogni singolo comando stazione, semplificando le gestioni amministrative.

La proposta di legge intende rendere più efficace il delicato lavoro che le donne e gli uomini dei corpi di polizia provinciale svolgono ogni giorno nelle loro diverse funzioni, ma partendo dalla realtà dei fatti, dai troppi corpi di polizia che ci sono nel nostro Paese, dalle sovrapposizioni esistenti e dai tagli ai bilanci che hanno reso insicuri molti comandi-stazioni, che dovrebbero invece essere garanzia di sicurezza e che oggi sono presidiate da un solo agente. Da questo nasce l'idea di sopprimere i corpi di polizia provinciale e, contestualmente, di trasferire i relativi operatori al Corpo forestale dello Stato. Il corpo di polizia provinciale oggi è a tutti gli effetti una forza di polizia, presente in tutti gli ambiti investigativi e delegata alle indagini dalle procure.

Dal punto di vista numerico i corpi di polizia provinciale contano

circa 2.500 addetti, mentre il Corpo forestale dello Stato circa 8.500; l'unione di queste due Forze consentirebbe una razionalizzazione della loro presenza nel territorio potenziando i comandi-stazioni e creando economie di scala rispetto alla gestione burocratica del personale.

Con la puntuale descrizione della capacità operativa e delle norme di riferimento della polizia provinciale specificate si evidenzia in maniera netta che le sue funzioni e i suoi compiti sono assolutamente sovrapponibili con quelli del Corpo forestale dello Stato.

In previsione, quindi, della riforma che dovrebbe prevedere la soppressione delle province, si propone che, in via prioritaria, i dipendenti dei corpi di polizia provinciale siano trasferiti al Corpo forestale dello Stato, prevedendo un aumento temporaneo della pianta organica di tale Corpo e un periodo transitorio di almeno cinque anni per gli eventuali adeguamenti contrattuali e pensionistici dei dipendenti, in modo che tale operazione sia assolutamente neutra per lo Stato dal punto di vista finanziario.

Si prevede, altresì, che oltre ai dipendenti siano trasferiti anche tutti i mezzi attualmente utilizzati dalle polizie provinciali oltre che, ovviamente, tutte le partite di bilancio a essi collegate; si garantisce, inoltre, che i trasferimenti del personale siano effettuati nel rispetto delle rispettive sedi di servizio.

In deroga a tali disposizioni, per particolari situazioni territoriali, si prevede che il personale della polizia provinciale che svolge in via continuativa compiti non legati alla gestione e al controllo ambientali possa confluire nei rispettivi comandi della polizia municipale del comune capoluogo di provincia o della nuova forma di aggregazione stabilita a seguito della soppressione della provincia.

La proposta di legge si compone di quattro articoli. All'articolo 1 si stabiliscono le finalità, tra le quali la principale è ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e rafforzare il sistema di tutela ambientale.

L'articolo 2 prevede una delega al Governo per stabilire le modalità di trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse economiche dalla polizia provinciale al Corpo forestale dello Stato.

L'articolo 3 reca specifiche disposizioni sul trasferimento del personale e, in particolare, prevede le garanzie dei lavoratori (trasferimento comunque facoltativo) e le garanzie dello Stato (escludendo maggiori oneri).

L'articolo 4 riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1. Finalità

1. La presente legge reca disposizioni per la riorganizzazione e il coordinamento dei compiti istituzionali dei corpi di polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato, prevedendo l'accorpamento dei corpi di polizia provinciale con il Corpo forestale dello Stato al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il sistema di tutela ambientale.

### Art. 2. Delega al Governo per il trasferimento delle funzioni, del personale e delle risorse economiche dei corpi di polizia provinciale

1. Il Governo su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare maggiori unitarietà ed efficacia agli interventi di vigilanza, di controllo e di salvaguardia dell'ambiente e un contestuale risparmio del bilancio dello Stato, è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno o più decreti legislativi per il trasferimento dai corpi di polizia provinciale al Corpo forestale dello Stato dei corrispondenti beni e risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 assicurano che i compiti e le funzioni svolti dai corpi di polizia provinciale siano trasferiti al Corpo forestale dello Stato e che le province e gli enti di governo di area vasta che svolgono funzioni analoghe possono avvalersi della collaborazione del

Corpo forestale dello Stato per i loro compiti d'istituto. I decreti legislativi stabiliscono, inoltre, che il personale in servizio al 31 dicembre 2012 presso i corpi di polizia provinciale e gli addetti ai servizi e ai corpi provinciali comunque denominati cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza siano trasferiti al Corpo forestale dello Stato, unitamente agli operatori con compiti di vigilanza ambientale delle province anche se non inquadrati formalmente all'interno dei corpi di polizia provinciale, secondo le modalità di cui all'articolo 3. I decreti legislativi stabiliscono, altresì, le modalità con cui devono essere trasferiti al Corpo forestale dello

Stato tutti i mezzi e le risorse economiche in detenzione alle province e destinati all'attività di polizia provinciale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione complessiva delle funzioni e degli organici dei corpi polizia provinciale e del Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2012;

b) razionalizzazione e riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, eliminando le aree di sovrapposizione delle competenze derivate dal trasferimento delle competenze disposto dai decreti legislativi di cui al comma 1;

c) riassegnazione dei risparmi derivati dall'accorpamento al Corpo forestale dello Stato;

d) trasferimento al Corpo forestale dello Stato ovvero a un'altra amministrazione pubblica in considerazione delle funzioni svolte dagli operatori dei corpi di polizia provinciale su base volontaria e secondo le modalità di cui all'articolo 3;

e) mantenimento degli operatori dei corpi di polizia provinciale trasferiti nel Corpo forestale dello Stato nei rispettivi ambiti territoriali di servizio;

f) garanzia delle condizioni contrattuali e del trattamento economico acquisito;

g) coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi del trasferimento.

#### Art. 3. Disposizioni sul trasferimento del personale

1. In deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 31 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il personale in servizio dei Corpi di polizia provinciali comunque denominati cui sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, transita nei ruoli organici del Corpo forestale dello Stato. Ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e al controllo e ai comandanti e ai responsabili di servizio di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché la relativa anzianità di servizio e i titoli di studio previsti per l'accesso, il personale è ricollocato nei ruoli ordinari del personale appartenente al Corpo

forestale dello Stato secondo la corrispondenza prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sono corrisposti gli importi stipendiali tabellari fissi e ricorrenti in godimento e un importo pari alla media annuale degli ultimi cinque anni del salario accessorio percepito da ogni dipendente. Tali somme costituiscono il valore tabellare di primo inquadramento e per la parte eccedente, compresa la quota del salario accessorio, confluiscono nel fondo per la costituzione dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, che costituisce l'indennità di primo inquadramento.

2. Il personale impiegato presso i corpi di polizia provinciale ha facoltà di scegliere una destinazione diversa rispetto a quanto previsto dal comma 1, se motivata da particolari condizioni territoriali o se svolge in via continuativa compiti non legati alla gestione e al controllo ambientali.

3. Nei casi di cui al comma 2 il personale impiegato presso i corpi di polizia provinciale può decidere di essere trasferito ai rispettivi comandi della polizia municipale del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana in alternativa al trasferimento al Corpo forestale dello Stato.

4. Il personale di cui al comma 1, entro i tre anni successivi all'ingresso, è avviato a programmi di aggiornamento e di addestramento concernenti le specificità dei compiti del Corpo forestale dello Stato, secondo uno specifico provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato. I programmi, i tempi e le località sono determinati sulla base del grado rivestito, dell'anzianità pregressa acquisita, dal titolo di studio posseduto e delle specializzazioni dei reparti di assegnazione.

5. Al fine di garantire la continuità operativa in relazione alla specifica conoscenza del territorio, al termine del periodo di addestramento, il personale, di cui al comma 4, salva esplicita richiesta, è riassegnato nell'ambito del territorio di provenienza.

6. Allo scopo di riconoscere e di tutelare le professionalità e le esperienze maturate, i requisiti per il trasferimento di cui al presente articolo devono essere stati riconosciuti entro il 31 dicembre 2012.

Art. 4. Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione delle finalità della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

## MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GIUGNO 2011, N. 101, RECANTE ISTITUZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DEI DISASTRI AMBIENTALI E INDUSTRIALI CAUSATI DALL'INCURIA DELL'UOMO

Presentata il 10 ottobre 2013

Proposta di legge d'iniziativa del deputato De Menech

Onorevoli Colleghi

Era il 9 ottobre di cinquanta anni fa quando un'onda alta 250 metri si innalzò oltre la diga.

Sistimachesi sollevarono al cielo circa 50 milioni di metri cubi d'acqua che poi si riversarono, con un impeto indescrivibile, sulla gola del Vajont.

Alle ore 22.39, circa 270 milioni di metri cubi (m<sup>3</sup>) di roccia (un volume 385 volte più grande della basilica di San Pietro che è di circa 700.000 m<sup>3</sup>) scivolarono nel bacino artificiale sottostante creato dalla diga del Vajont, provocando un'onda di piena che in parte risalì il versante opposto, distruggendo tutte le abitazioni lungo le sponde del lago nel comune di Erto e Casso e scavalcò il manufatto (che rimase sostanzialmente intatto), riversandosi nella valle del Piave e distruggendo quasi completamente il paese di Longarone e i paesi limitrofi.

Vi furono 1.910 vittime, di cui 1.450 a Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e quasi 200 originari di altri comuni.

L'11 ottobre il giornalista bellunese Dino Buzzatti, profondo conoscitore della zona, descrisse la tragedia nel modo più semplice possibile; credo che quella descrizione possa aiutare tutti voi a comprendere fino in fondo cos'è accaduto: «un sasso è caduto in un bicchiere d'acqua e l'acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi».

L'evento fu dovuto a una frana caduta dal versante settentrionale del monte Toc; nell'uso dialettale con il termine toc si intende definire qualcosa di fragile, che si sfalda, sarebbe bastata questa semplice considerazione

per capire che quella montagna era assolutamente instabile.

Come sapete il 14 giugno 2011, il Senato della Repubblica, senza discussione in Aula, ha approvato la legge n. 101 che istituisce, il 9 ottobre, la «Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo». Per celebrare questa Giornata, considerata ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, solennità civile, che accomuna alle vittime del Vajont anche quelle di Stava, Marghera e tante altre ancora, si è scelta proprio la data dell'anniversario del disastro del Vajont.

Oggi sappiamo che il Parlamento ha condannato formalmente il cinismo, il desiderio di guadagno, le speculazioni e gli interessi personali che hanno portato al sacrificio di vite umane innocenti in situazioni in cui, contro natura, gli uomini, agli occhi di altri uomini, valgono meno del denaro.

Dall'altro lato, in occasione del cinquantesimo anniversario della tragedia, anche a nome dei sindaci dei comuni del Vajont, interpreti dei sentimenti delle intere cittadinanze, ribadisco quanto fuorviante e lesivo e il termine «incuria» per i sentimenti di coloro che hanno perso tutto durante la tragedia, richiedendo esplicitamente che tale termine venga tolto dalla dicitura della Giornata nazionale.

Il tema non può di certo ridursi a una controversia linguistica o lessicale, ma certamente si ritiene che, nonostante il termine «incuria» sia anche sinonimo di comportamenti di omissione di una certa gravità, non sia assolutamente il termine corretto per indicare le pesanti responsabilità umane che vi sono state in questa tragedia e che possa, al contrario, risultare offensivo proprio per coloro ai quali questa legge vuole dimostrare vicinanza e solidarietà.

Quindi propongo formalmente al Parlamento di modificare la legge 14 giugno 2011, n. 101, recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo» sopprimendo il termine «incuria»:

Sarà sufficiente ricordare una minima parte delle parole pronunciate dal sindaco di Longarone il 9 ottobre 2013, alla presenza del Presidente del Senato della Repubblica Grasso, durante la cerimonia commemorativa in occasione del cinquantesimo anno dalla tragedia: «Quella catastrofe che il Senato della Repubblica italiana, il 1 giugno 2011, approvando un appropriato disegno di legge di alcuni parlamentari, sensibili alla nostra tragedia, ha inteso caratterizzare nel definire il 9 ottobre la Giornata nazionale in

memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali provocati dall'incuria dell'uomo. Solennità civile, dunque, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Anche se quella parola "incuria" prima o dopo dovrebbe essere tolta, perché non di incuria si trattò nel caso del Vajont, ma di colpa e (...) forse di dolo».

## PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 14 giugno 2011, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «dell'incuria dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'uomo»;

b) al titolo, le parole: «dell'incuria dell'uomo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'uomo».

## NORME PER LA SICUREZZA DEL VOLO DEI MEZZI AEREI IMPIEGATI NELLE ATTIVITÀ ANTINCENDIO, DI PROTEZIONE CIVILE E DI SOCCORSO SANITARIO

Presentata il 18 giugno 2014

Proposta di legge d'iniziativa del deputato De Menech

Onorevoli Colleghi!

La proposta di legge in oggetto ha lo scopo di limitare il numero degli incidenti di volo dovuti alla scarsa, se non inesistente, segnalazione di presenza di cavi aerei di vario tipo. Troppo spesso accade nei nostri cieli che piccoli aeromobili, ma soprattutto elicotteri entrino in collisione, nelle zone di montagna ma anche collinari e addirittura di pianura, con cavi dell'alta tensione, fili a sbalzo, teleferiche, elettrodotti, linee telefoniche e quant'altro risulti disteso tra due crinali senza essere debitamente segnalato. La gran parte di questi incidenti, quasi sempre mortali, ha interessato le attività di elisoccorso: basti ricordare l'incidente che nell'estate del 2009 nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo ha visto coinvolto un elicottero del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) di Pieve di Cadore (Bolzano), con il conseguente decesso di quattro componenti del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano, oppure quello che nel giugno 2000 ha coinvolto un elicottero dei vigili del fuoco sui monti Lucretili (Lazio) causando la morte di cinque persone.

Oltre alle attività di elisoccorso e di ricerca, diversi aeromobili sono stati coinvolti durante attività di protezione civile, specialmente nella lotta agli incendi boschivi, nella quale i mezzi sono costretti a operare in condizioni di scarsa visibilità a causa del fumo, volando a bassa quota e con ristretti spazi di manovra.

In tali attività, pertanto, gli aeromobili si trovano a effettuare fasi di volo a bassa quota con interferenza di ostacoli naturali e artificiali quali ad esempio teleferiche, cabinovie, fili a sbalzo per il trasporto del legname, che attraversano le valli o salgono lungo le pendici collinari o montane.

Gli incidenti hanno visto il coinvolgimento non solo di elicotteri, ma anche di aeroplani, quali ad esempio il Canadair della flotta antincendio precipitato nel 2005 in Versilia

(Toscana) a seguito di un impatto con i cavi di un elettrodotto.

Ferma restando la disciplina di carattere generale in materia di navigazione aerea e la redazione della cosiddetta «carta ostacoli» da parte dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) Spa (articolo 691-bis del codice della navigazione, come da ultimo sostituito dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151), nonché le normative internazionali previste dall'International civil aviation organization (ICAO) e dalla Federal aviation administration (FAA), le attuali disposizioni di rango amministrativo in materia di segnalazioni (palloncini, segnalazioni luminose e altro) risultano insufficienti. Poi consideriamo che a peggiorare ulteriormente la situazione vi è il fatto che numerosi tralicci di supporto alle linee elettriche, elementi essenziali per consentire dall'alto una tempestiva identificazione dei cavi, vengono frequentemente dipinti di verde o di grigio, allo scopo di mitigarne l'impatto paesaggistico.

In Italia, ad oggi, non esiste alcuna legge dello Stato che renda sistematicamente obbligatoria l'installazione di accorgimenti atti ad aumentare la visibilità dei cavi di linee elettriche, teleferiche o impianti rilevati di altro genere, eccezion fatta per le adiacenze aeroportuali.

Il legislatore, anche alla luce di numerosi incidenti occorsi e alla conseguente perdita di vite umane, con l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 (recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ha enunciato nell'ordinamento giuridico nazionale il principio secondo cui al fine di «garantire la sicurezza dell'attività di volo della flotta antincendio dello Stato, nonché per assicurare elevati livelli di prestazioni nella lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere collocati idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che possano costituire pericolo per il volo ed intralcio all'esecuzione dall'alto delle attività di spegnimento degli incendi boschivi, ovvero, ove possibile, procedere all'interramento delle predette opere. A tale fine il Presidente del Consiglio dei ministri emana previamente, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile, le linee guida operative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Tali linee guida non risultano tuttora emanate.

Si ricorda, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della protezione civile, con la nota protocollo n. DPC/CD/0000511 dell'11 giugno 2010, indirizzata ai presidenti delle regioni, ha sollecitato gli stessi presidenti ad adottare tutte le misure necessarie affinché impianti, costruzioni e opere che possono costituire ostacolo per il volo degli aeromobili antincendio e intralcio alla loro attività siano provvisti di segnalazione sia a terra, sia aeree, incrementando in tal modo la sicurezza dei voli della flotta antincendio; a provvedere al continuo aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento alla presenza anche temporanea di ostacoli al volo e al carico d'acqua.

Considerando pertanto la complessità giuridica, nonché tecnica, della materia e le diverse competenze statali e regionali, la presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede l'istituzione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di una Commissione, che ha il compito di definire i principi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza del volo aereo. In particolare, la Commissione predisporre e adotta le linee guida operative relative al complessivo riordino della disciplina degli ostacoli al volo orizzontali e verticali. Le linee guida sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nei tre mesi successivi il Governo apporgerà le eventuali modifiche al codice della navigazione.

L'articolo 2 assegna all'Istituto geografico militare il compito di predisporre le carte digitali degli ostacoli della navigazione aerea, integrate ai sensi delle linee guida operative, creando a tale scopo un'idonea banca dati cartacea e digitale.

Con l'articolo 3 si dispone il coinvolgimento delle regioni nell'attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, presso il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Commissione con il compito di definire i principi e le azioni di carattere preventivo in materia di sicurezza del volo aereo, effettuato sia con ala rotante sia con ala fissa, relativamente

ai servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale e ai servizi da esso dipendenti o correlati, ai servizi di elisoccorso svolti dalle amministrazioni dello Stato e alla sicurezza del volo aereo degli aeromobili delle medesime amministrazioni, oltre che degli esercenti privati nello svolgimento delle attività di lavoro aereo.

2. La Commissione di cui al comma 1, presieduta da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è composta da un rappresentante dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) e da un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le attività e il funzionamento della Commissione. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. La Commissione definisce i principi e le azioni di carattere preventivo di cui al comma 1 attraverso la predisposizione di linee guida operative relative al complessivo riordino della disciplina degli ostacoli al volo orizzontali e verticali, inclusa l'individuazione di tutti i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni ivi contenuti. Le linee guida operative sono adottate dalla Commissione entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 il Governo apporta le eventuali modifiche al codice della navigazione.

6. I soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e dalle prescrizioni contenuti nelle linee guida operative di cui al comma 4 provvedono a darvi attuazione relativamente agli impianti, alle costruzioni, ai tralicci e alle opere realizzate prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 4.

Art. 2.

1. L'Istituto geografico militare predispone le carte digitali degli ostacoli della navigazione aerea, integrate ai sensi delle linee guida operative di cui al comma 4 dell'articolo 1, istruendo a tale scopo

un'adeguata banca dati cartacea e digitale, i cui dati sono accessibili agli enti e alle organizzazioni interessati senza alcun onere per queste ultime. A tale fine è autorizzata in favore dell'Istituto geografico militare la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede attraverso la riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono stabiliti gli indirizzi relativi all'installazione di opere e di manufatti che costituiscono ostacoli verticali od orizzontali al volo nonché alla raccolta in apposite banche dati e alla diffusione mediante libero accesso dei dati concernenti i suddetti ostacoli.

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 57,  
DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56, IN MATERIA  
DI COSTITUZIONE DI ZONE OMOGENEE PER  
SPECIFICHE FUNZIONI NELL'AMBITO DELLE  
PROVINCE E DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA  
PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Presentata il 4 maggio 2015

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Menech, Borghi, Alfreider, Dellai

Onorevoli Colleghi!

Il persistere e l'aggravarsi della situazione di squilibrio tra il regime di autonomia riconosciuto dall'ordinamento costituzionale ai territori

delle province Autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e quello attribuito, nell'ambito della rispettive regioni, alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, richiedono uno sforzo congiunto delle istituzioni, delle forze politiche e sociali e dei cittadini per realizzare un progetto di riforma istituzionale e finanziaria che restituisca pari dignità e uguali opportunità al territorio interamente montano, transfrontaliero e con vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell'arco alpino.

Allo stesso modo la natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalle regioni e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali della stessa regione sono fortemente penalizzanti nei confronti delle autonomie locali. Questa marginalità ha innescato movimenti di legittima protesta che rischiano tuttavia, in assenza di risposte efficaci, di generare processi di vera e propria disgregazione delle comunità locali e di rottura dell'integrità regionale. Il territorio delle province di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 56 del 2014, che pure presenta, per le proprie caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti regioni e province autonome, viene obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti dagli statuti speciali, in forza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale, ai territori delle regioni confinanti. Uno squilibrio che deve essere bilanciato, assicurando condizioni di effettiva autonomia nel governo del territorio e delle risorse tra i predetti territori e ponendo le condizioni per il raggiungimento di un'effettiva uguaglianza e di un'effettiva pari opportunità tra le popolazioni residenti.

Un decisivo passo avanti è stato compiuto con l'approvazione della legge n. 56 del 2014 che per la prima volta, all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, riconosce a queste aree un regime differenziato in linea con le effettive necessità di riequilibrio dei territori. In tale intervento si obbligano le rispettive regioni a trasferire alle aree montane la maggior parte delle funzioni e delle competenze e, quindi, delle relative partite di bilancio.

L'impostazione della legge n. 56 del 2014 è confermata

dal disegno di legge di revisione della parte seconda della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento, che all'articolo 40, comma 4, prevede che sia la legge statale a disciplinare i profili di ordinamento generale degli enti di area vasta tenendo conto delle specifiche condizioni delle aree montane. Questa proposta di legge intende modificare l'articolo 1, comma 57, della legge n. 56 del 2014 stabilendo che gli statuti delle aree montane ivi previste possano prevedere: la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, l'istituzione di organismi di coordinamento, l'elezione a suffragio universale diretto del presidente della provincia e del consiglio provinciale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il comma 57 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: «57. Ferma restando la competenza regionale in materia di unioni di comuni, gli statuti delle province di cui al comma 3, secondo periodo, possono prevedere, d'intesa con la regione, la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni ai fini della riorganizzazione amministrativa e dei servizi territoriali, nonché per l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, resa esecutiva dalla legge 14 ottobre 1999, n. 403, in relazione agli ambiti che Stato e regioni, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, individuano ricadere nelle competenze delle province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri. A tale scopo lo statuto può istituire organismi di coordinamento, all'interno dei quali le cariche sono esercitate a titolo gratuito, collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, lo statuto che istituisce le suddette zone può prevedere che il presidente della provincia e il consiglio provinciale siano eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale determinato con legge statale. In sede di prima applicazione possono considerarsi zone omogenee le ripartizioni territoriali elencate negli statuti provinciali già approvati ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

## CO-FIRMATARIO

Presentata il 15 marzo 2013

Disposizioni per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione.

Presentata il 15 marzo 2013

Integrazione della disciplina in materia di affitto di fondi rustici in favore di giovani agricoltori.

Presentata il 15 marzo 2013

Disposizioni per l'utilizzazione dei terreni di montagna abbandonati.

Presentata il 15 marzo 2013

Disposizioni per la promozione del commercio equo e solidale e la disciplina del suo esercizio.

Presentata il 15 marzo 2013

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Presentata il 15 marzo 2013

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale.

Presentata il 16 marzo 2013

Norme per il trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato agli enti locali e alle regioni.

Presentata il 20 marzo 2013

Autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti di spese in conto capitale da parte dei comuni in favore delle imprese, in deroga ai limiti del patto di stabilità interno.

Presentata il 20 marzo 2013

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRESSA-DE MENECH**  
Istituzione della provincia speciale montana di Belluno.

Presentata il 21 marzo 2013

Modifica all'articolo 2449 del codice civile, concernente la scelta dei membri degli organi di amministrazione e di controllo nominati dallo Stato o dagli enti pubblici nelle società da essi partecipate.

Presentata il 28 marzo 2013

Misure a sostegno della famiglia e della natalità.

Presentata il 10 aprile 2013

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e disposizioni sull'assetto e sul funzionamento della città metropolitana di Venezia.

Presentata il 29 aprile 2013

Modifica all'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di criteri di valutazione applicabili ai trasferimenti di beni tra società nelle operazioni transfrontaliere di riorganizzazione.

Presentata il 13 maggio 2013

Abrogazione dei commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernenti la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di pensione supplementare, nonché disposizioni concernenti l'accesso delle lavoratrici al trattamento di pensione.

Presentata il 16 maggio 2013

Abolizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici e introduzione di un credito d'imposta per i contributi volontari in denaro in favore dei medesimi.

Presentata il 6 giugno 2013

Diritti delle persone autistiche. Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie.

Presentata il 19 giugno 2013

Disposizioni concernenti l'istituzione di un amministratore unico nelle società a totale partecipazione pubblica nonché i requisiti e il trattamento economico degli amministratori delle medesime.

Presentata il 20 giugno 2013

#### PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Introduzione dell'articolo 21-bis della Costituzione, in materia di riconoscimento del diritto universale di accesso alla rete internet.

Presentata il 20 giugno 2013

Disposizioni per la stabilizzazione della destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti.

Presentata il 3 luglio 2013

Deroga al divieto di costituzione e all'obbligo di liquidazione o cessione di società partecipate previsto, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010.

Presentata il 24 luglio 2013

Modifica all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di determinazione dei canoni dovuti alla società ANAS SpA per concessioni e autorizzazioni relative all'accesso, all'uso e all'occupazione delle strade e delle loro pertinenze.

Presentata il 30 luglio 2013

Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Presentata il 6 agosto 2013

Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura

Presentata il 14 agosto 2013

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico

Presentata il 19 settembre 2013

Modifica all'articolo 120-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in materia di estinzione e di portabilità del conto corrente bancario.

Presentata il 24 settembre 2013

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti e di complessi sportivi multifunzionali.

Presentata il 27 settembre 2013

Norme per la realizzazione di una rete della mobilità dolce nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio stradale e ferroviario in abbandono.

Presentata il 4 ottobre 2013

Delega al Governo per l'istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale.

Presentata il 14 ottobre 2013

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di controllo e valutazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni.

Presentata il 28 ottobre 2013

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti i comuni di minore dimensione demografica, l'esercizio associato delle loro funzioni, nonché le unioni di comuni e la fusione dei medesimi.

Presentata il 22 gennaio 2014

Disposizioni concernenti la redazione della Carta della potenzialità archeologica nonché la detraibilità, agli effetti delle imposte sui redditi, del valore delle donazioni di beni d'interesse archeologico in favore dello Stato.

Presentata il 24 gennaio 2014

Disposizioni per l'istituzione della figura professionale dell'interprete della lingua dei segni italiana.

Presentata il 4 febbraio 2014

Disposizioni concernenti l'inserimento dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria.

Presentata il 4 febbraio 2014

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale, in materia di tutela della dignità personale nella rete internet.

Presentata il 10 febbraio 2014

Disposizioni concernenti l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

Presentata il 5 marzo 2014

Detraibilità delle spese per acquisto di libri, per favorire l'esercizio della lettura, nonché modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni del servizio postale universale.

Presentata il 20 marzo 2014

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

Presentata il 19 maggio 2014

Istituzione di un Fondo di garanzia in favore degli studenti universitari e degli specializzandi per le spese relative alla frequenza di corsi universitari, di specializzazione post lauream e di lingue straniere.

Presentata il 28 maggio 2014

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni per la tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Presentata il 29 maggio 2014

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Modifiche agli articoli 116, 119 e 121 della Costituzione, concernenti l'autonomia delle regioni e degli enti locali.

Presentata il 20 giugno 2014

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte alla promozione e alla diffusione del microcredito.

Presentata il 2 luglio 2014

Introduzione del reddito di insediamento e altre disposizioni per favorire la residenza nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti situati nelle aree svantaggiate e nelle zone interne.

Presentata il 23 luglio 2014

Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione.

Presentata il 24 luglio 2014

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in materia di contenzioso riguardante la tutela del lavoro, l'igiene sui luoghi di lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di compensi liquidati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenze favorevoli all'amministrazione, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in materia di sanzioni per lavoro irregolare.

Presentata il 30 luglio 2014

Introduzione dell'educazione alle differenze di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università.

Presentata l'11 novembre 2014

Istituzione della Giornata in memoria delle donne nella Resistenza.

Presentata l'11 marzo 2015

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

Presentata il 18 marzo 2015

Incremento di contributi concessi al Club alpino italiano e al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Presentata il 18 marzo 2015

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, in materia di attività e organizzazione del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano.

Presentata il 16 aprile 2015

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni di corruzione e di collusione ad essi correlati.

Presentata il 17 aprile 2015

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.

Presentata il 13 maggio 2015

Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, per favorire l'erogazione dei servizi di pubblica utilità nei comuni montani.

Presentata il 20 maggio 2015

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all'accesso al cibo da parte degli indigenti.

Presentata il 9 luglio 2015

Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

Presentata il 9 settembre 2015

Modifica all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, al fine di vietare la produzione, la distribuzione, la diffusione e la vendita di beni mobili raffiguranti immagini o simboli del disciolto partito fascista".

Presentata il 15 settembre 2015

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive.